

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

Avviso di selezione n. IRPI 002 2018 TO del 10 aprile 2018

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA "RIST2, LA RICERCA CONTINUA" DA USUFRUIRSI PRESSO IRPI SEDE SECONDARIA DI TORINO.

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";
- VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1 maggio 2015;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. AMMCNT – CNR 0036411 del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO** l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
- VISTO** il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e 189 del 27 novembre 2013;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- VISTA** la Legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);
- VISTA** la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA

la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 comma 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ACCERTATA

la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie provenienti dal progetto "RiST2, la ricerca continua" finanziato dalla Fondazione CRT, RF 2017.1897, ROL 58463;

DISPONE

Art. 1

Oggetto della selezione

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerente l'Area Scientifica "Scienze della Terra" da svolgersi presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), sede secondaria di Torino, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito del progetto di ricerca "RiST2, la ricerca continua", per la seguente tematica: Studio delle relazioni fra variabilità climatica, stato termico delle rocce e processi morfodinamici, con particolare riferimento al ruolo della temperatura, in ambiente glaciale e periglaciale", sotto la responsabilità scientifica del dott. Guido Nigrelli.

Art. 2

Durata e importo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di anni **uno** e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto dell'art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell'art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione

dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro **19.367,00**, al netto degli oneri a carico del CNR.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.

L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.

Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal Responsabile della Ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) diploma di **Laurea in Scienze Geologiche, Laurea in Scienze Naturali, Laurea in Geografia** conseguite secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure laurea specialistica/magistrale (D.M. 5 maggio 2004);
- b) curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca attinente alla tematica del bando;
- c) tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: **www.miur.it**). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Disciplinare;
- d) esperienza nell'ambito della tematica di cui all'art. 1, esperienza di attività sperimentali in ambiente glaciale e periglaciale, dichiarate con le modalità di cui all'art. 4;
- e) conoscenza della lingua inglese;
- f) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata Legge n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art. 4

Domande di ammissione e modalità per la presentazione

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all'*Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica*, **esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata** (PEC) all'indirizzo: **protocollo.irpi@pec.cnr.it** entro il **10 maggio 2018**. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione **IRPI 002 2018 TO**.

Si fa presente che la casella di posta certificata del protocollo dell'Istituto è in grado di ricevere messaggi di dimensioni fino a 10 MB. I candidati sono pregati di controllare la dimensione della documentazione da inviare, ed eventualmente di frazionare l'invio in più messaggi indicando che si tratta di un invio multiplo.

Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000 saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.

Per i cittadini stranieri, l'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5 potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail: guido.nigrelli@irpi.cnr.it ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.

Ai predetti candidati stranieri sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato e recante, prima della firma autografa, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni

mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000). Tale documento, in originale e sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l'identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo art. 7 (non potrà essere presentato un documento diverso).

Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali. In particolare, dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta **in modo analitico**, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.

I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.

Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 L. 183/2011.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000).

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore del CNR IRPI. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore del CNR IRPI ed è composta da tre componenti (di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo), interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente. Il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1, art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di Segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all'occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.

La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.

La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7

Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 42/70.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell'attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero dichiarate con le modalità di cui all'art. 4.

Il colloquio è fissato per il giorno 8 giugno 2018 alle ore 9:00, presso la sede di Torino dell'IRPI, in Strada delle Cacce 73 – cap 10135. Il presente bando vale come convocazione. I candidati riceveranno nella propria PEC personale un'apposita comunicazione contenente il punteggio della valutazione dei titoli.

La commissione potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video secondo modalità operative che saranno comunicate dal CNR IRPI, atte comunque ad assicurarne la pubblicità.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Per il superamento del colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a **18/30**.

Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato.

La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il vincitore. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore del CNR IRPI, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: **<http://www.urp.cnr.it>** e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione.

Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata con PEC.

Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore del CNR IRPI, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore del CNR IRPI dovrà far pervenire al vincitore della selezione, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà restituire un'accettazione del predetto atto di conferimento, unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 3, comma 3, 4, 5 e art. 4 comma 2, 3 del Disciplinare. Eventuali ritardi

nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Il contraente dovrà inviare al Direttore del CNR IRPI per PEC, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal DPR 445/2000:

- a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
- d) Nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore del CNR IRPI, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore del CNR IRPI e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art. 9

Valutazione dell'attività di ricerca

Il Responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore del CNR IRPI, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il Direttore del CNR IRPI valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del Responsabile della ricerca, il Direttore si

esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore del CNR IRPI che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.

Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

Art. 11

Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore del CNR IRPI, mediante affissione nell'albo e pubblicazione nel sito Internet dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica IRPI, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, www.irpi.cnr.it, nonché mediante pubblicazione nei siti Internet del CNR, www.urp.cnr.it, e del MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al

conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Dott. Fausto Guzzetti
Direttore CNR IRPI

ALLEGATO A

Al Direttore del CNR IRPI
PEC: **protocollo.irpi@pec.cnr.it**

 I sottoscritt _____

(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome)

Codice Fiscale _____

Nato a _____ Prov. _____ il

Attualmente residente in _____
Prov. _____

Indirizzo _____ CAP
_____ Telefono _____

Indirizzo PEC: _____

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica n. IRPI 002 2018 TO, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Programma di ricerca "RIST2", per la seguente tematica: "Studio delle relazioni fra variabilità climatica, stato termico delle rocce e processi morfodinamici, con particolare riferimento al ruolo della temperatura, in ambiente glaciale e periglaciale", sotto la responsabilità scientifica del dott. Guido NIGRELLI, da svolgersi presso la sede dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Strada delle Cacce 73, 10135 Torino.

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere cittadino _____
- 2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in _____ il
_____/_____/_____ presso l'Università _____ con
votazione _____;
- 3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in
_____ il ____/____/_____ presso l'Università

- 4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);
- 5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 29/01/2011 al e di aver/non aver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 dell'avviso di selezione, intercorsi con _____;

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;
- 2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all'art. 4 del bando.

Luogo e data

FIRMA _____

*** - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto c) del presente avviso.**

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

..I... sottoscritt...

COGNOME _____
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____

NATO A _____ PROV. _____

IL _____

ATTUALMENTE RESIDENTE IN _____

_____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____

INDIRIZZO PEC _____

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente *curriculum vitae et studiorum*, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità.

Curriculum vitae et studiorum

Elencare e descrivere analiticamente studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed

ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata **(in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)**, ritenuti utili ai fini della presente selezione.

Es: descrizione del titolo

data *protocollo*

rilasciato da

periodo di attività dal *al*

FIRMA(**)

.....

....

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:

- 1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
- 3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione, ecc...).
- 4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
- 6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.